

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

MEDESANO



Articolo 1: Costituzione

È costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile,
l'Associazione non riconosciuta denominata "CER MEDESANO" (di
seguito CER o l'Associazione), costituente Comunità Energetica
Rinnovabile ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 199 del
08/11/2021 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e ss.mm.ii.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nel limite
delle leggi statali e regionali.

Articolo 2: Scopo

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui alla Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER), alla Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC), di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'art.31 del D.lgs. 8 novembre 2021 n.199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre

2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, pubblicato in G.U. 285 del 30/11/2021, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 2023, in vigore dal 24 gennaio 2024, dalla Delibera Arera n. 727 del 2022, con cui è stato approvato Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), così come integrato dalla Delibera Arera n. 15 del 30 gennaio 2024, e delle Regole Tecniche GSE entrate in vigore dal 23 febbraio 2024.

L'Associazione non persegue fini di lucro, anche indiretto, e opera per fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri, alla comunità e alle aree locali in cui opera la comunità.

Articolo 3: Sede

L'associazione ha sede in Rotatoria Romano Gandolfi, 24/25 in Medesano (PR). Eventuali sedi operative o secondarie potranno essere istituite con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Articolo 4: Durata

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'art. 18, è a tempo indeterminato.

Articolo 5: Soci

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 199/2021, possono essere soci: persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali (a condizione che la

partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale), associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nel rispetto del principio di non discriminazione e con partecipazione aperta e volontaria.

I soci si distinguono in:

- Fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo
- Ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione
- Sostenitori: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione condividendone i principi statutari, ma senza essere inseriti in una configurazione.

Si dividono inoltre in:

- soci produttori (producer): i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della CER;
- soci consumatori (consumer): i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della CER, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili;
- soci prosumer: soggetti che possono assumere sia la qualifica di produttori sia quella di consumatori.
- Tutti i soci saranno iscritti in un Registro dei Soci.

Inoltre, a norma di legge sono esclusi dalla CER:

- Grandi Imprese
- PMI con codice ATECO prevalente 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, nonché 35.1 (produzione e commercio di energia elettrica)
- Clienti finali titolari di utenze in cui risulti attivo il servizio di Scambio Sul Posto, stante il fatto che l'energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica incentivata e di quella autoconsumata.



Articolo 6 - Esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per decesso/cessazione, dimissioni ed esclusione.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa, ove prevista, per l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre 90 (novanta) giorni il versamento della quota associativa, ove prevista.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata ed unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salvo la ratifica dell'Assemblea. L'esclusione può avere luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di Associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione.

Gli associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia.

La qualifica di Socio Ordinario dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.

Tutti i soci hanno diritto indistintamente:

- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative e ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che la valuterà in base a criteri tecnici di efficienza ed economicità della CER e criteri soggettivi riguardo all'onorabilità e alla coerenza con gli scopi di cui all'art.2.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto-legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto.

In base a quanto stabilito nel Regolamento, sarà data la possibilità ai soci di mettere a disposizione dell'Associazione il tetto del proprio immobile e/o eventuali pertinenze per la realizzazione eventuale di un impianto di energia rinnovabile.

La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- recesso;
- cancellazione per morosità;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- esclusione.

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 c.c. e all'art. 6 del presente Statuto. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

Articolo 8 - Esercizio dei poteri di controllo

Per poteri di controllo si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche rinnovabili, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere i soggetti di cui all'art. 7 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 31, c. 1, lett. b del D. Lgs 199/2021, che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione, detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I soci/membri che partecipano alle configurazioni e/o sono titolari di punti di connessione o impianti/UP ubicati nell'area afferente a una delle cabine primarie in cui opera la CER si intendono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione e pertanto rientrano tra i soci/membri che possono esercitare poteri di controllo.

Articolo 9 - Partecipazione alla CER

La Comunità energetica è autonoma, con partecipazione aperta e volontaria. È consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione. L'entrata e l'uscita dalla CER sono normate nel Regolamento interno.

Articolo 10 - Disposizioni particolari per la Comunità Energetica

La Comunità Energetica, attraverso il proprio rappresentante legale, è soggetto referente ai sensi della normativa vigente ed è soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui è demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il Gestore dei Servizi Energetici Spa con facoltà di dare mandato ad un soggetto terzo quale soggetto referente.

Il mandato a soggetto terzo deve essere formalizzato con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Proprietà degli impianti

La CER potrà essere proprietaria di impianti fotovoltaici e comunque ha la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

La proprietà o disponibilità di impianti potrà essere acquisita solo nel rispetto dei principi di prudente gestione di cui all'art. 12.

Art. 12 - Divieto di investimenti con assunzione di rischio finanziario

L'Associazione, in conformità alla propria natura non lucrativa e al principio di prudente gestione delle risorse, non potrà effettuare alcun tipo di investimento che comporti l'assunzione di rischio finanziario.



In particolare, è fatto espresso divieto di:

- investire risorse dell'Associazione in attività finanziarie speculative o comunque soggette a fluttuazioni di mercato (ad es. azioni, obbligazioni non garantite, criptovalute, derivati, fondi comuni di investimento, ecc.);
- intraprendere progetti imprenditoriali o infrastrutturali, quali la costruzione e la gestione di impianti fotovoltaici o di altra natura, laddove ciò comporti esposizione a rischi finanziari o potenziali perdite di capitale.

Eventuali impieghi di liquidità dovranno avvenire esclusivamente tramite strumenti privi di rischio o con rischio estremamente contenuto e garantito, come depositi bancari, conti correnti, o titoli di Stato a breve termine.

Le disposizioni del presente articolo sono inderogabili e vincolano tutti gli organi e i rappresentanti dell'Associazione, anche nell'ambito di eventuali convenzioni, collaborazioni o progetti con soggetti terzi.

In caso di trasformazione dell'Associazione in associazione riconosciuta ai sensi della normativa vigente, il presente articolo potrà essere modificato o soppresso con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, al fine di adeguare lo statuto alla nuova forma giuridica.

Articolo 13: Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

- il Vice-presidente

- il Tesoriere

Articolo 14: Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea delibera su tutte le questioni attinenti alla vita dell'associazione.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere tenuta anche per via telematica (tele/video conferenza) con possibilità di accesso controllata e riservata per ciascun socio.

L'Assemblea delibera sul bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad esso demandato per Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di Associazione, ove prevista. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio

può portare più di due voti oltre al proprio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da un Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, in sede di prima convocazione di almeno i tre quarti tra soci Fondatori e Soci Ordinari, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenienti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei predetti associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto i soli soci Fondatori e Ordinari.

Articolo 15: Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri, scelti tra i soci fondatori ed ordinari.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato al momento della costituzione dell'associazione, tra i soci fondatori, e avrà durata dell'incarico fino

all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026. Nella stessa assemblea verrà votato il nuovo Consiglio Direttivo.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti più volte.

Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Si incontra principalmente per predisporre il bilancio e deliberare l'ammontare della quota sociale ove prevista.

Il Consiglio Direttivo viene riunito ogni volta che:

- il Presidente lo ritenga necessario;
- almeno due membri del Consiglio ne facciano richiesta;
- sempre e comunque almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha altresì il potere di deliberare e modificare il regolamento della associazione.



Ad esso spetta la nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, nonché la conclusione di ogni accordo operativo per l'esercizio della Comunità energetica.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Articolo 16 - Presidente, Vicepresidenti e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, fino a due Vicepresidenti ed un tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

La funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Tra le sue funzioni, il Tesoriere deve: riscuotere le quote di iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Articolo 17 – Comitato di configurazione

La CER può costituire più configurazioni in cabine primarie differenti , come indicato dalle regole operative GSE, par. 1.2.2.

Qualora il consiglio direttivo lo ritenga necessario, al fine di meglio rappresentare le esigenze territoriali, può essere nominato tra i membri della configurazione un Comitato di Configurazione. Il comitato sarà composto da TRE soci e avrà funzione consultiva in merito alle delibere del Consiglio Direttivo aventi riflessi sulla configurazione in parola, nonché propositiva in merito alle regole di distribuzione delle partite economiche in seno alla configurazione. Il Comitato di Configurazione potrà pertanto proporre le deroghe ai criteri di riparto di cui al regolamento della CER. Sulle proposte di modifiche delibereranno i soli appartenenti alla configurazione interessata, applicando per analogia le maggioranze previste per l'assemblea ai sensi dell'art. 14 che precede.

Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati. Qualora non venisse raggiunto il quorum per lo scioglimento per assenza dei partecipanti nella misura necessaria allo scioglimento, la decisione è assunta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea o il Consiglio Direttivo provvedono alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e deliberano in ordine all'attribuzione del patrimonio.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 19: Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle normative vigenti in materia.

Firmato:

Morini Nicolò

Morin Nicolò

Bertè Gianfranco

Bertè

Carritiello Matteo

Matteo Carritiello

n° 234

Serie 3

Data 30/10/2025

€ 200,00



Il Funzionario
Marco TEDESCHI